

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Ponti Celsino

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 29.09.2017 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 29.09.2017

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Li, 29.09.2017

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 29.09.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gilardone Roberto

[Handwritten signature of Roberto Gilardone]



COMUNE DI SIZZANO
PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 17 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 24 D.LGS 19.08.2016 MODIFICATO CON D.LGS 16.06.2017 N. 100.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese settembre alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Ponti Celsino	SINDACO	Presente
Crepaldi Gian Luca	CONSIGLIERE	Presente
Vercelloni Stefano	CONSIGLIERE	Presente
Fozzati Sonia	CONSIGLIERE	Presente
Maggiore Maria Teresa	CONSIGLIERE	Presente
Zancato Silvia	CONSIGLIERE	Presente
Randetti Maria Elena	CONSIGLIERE	Assente
Maggiore Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Paganotti Luciano	CONSIGLIERE	Presente
Negri Natale	CONSIGLIERE	Presente
Naldi Aurora	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Gilardone Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ponti Celsino – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 27.09.2017
OGGETTO:ART. 24 D.LGS 19.08.2016 MODIFICATO CON D.LGS 16.06.2017 N. 100.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gozzano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO CHE il Comune di Sizzano:

- detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1) ACQUA NOVARA VCO SPA, con una quota del 0,3398%;

- Partecipa a cinque Consorzi:

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, con una quota del 2%;
- 2) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI, con una quota del 0,32 %;
- 3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" con una quota del 0,17%;
- 4) CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, con una quota del 0,98%
- 5) CONSORZIO "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA" con una quota del 0,74%.

- partecipa indirettamente alla seguente società (come dichiarato dalla società "tramite"):
MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA (tramite CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE)

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che le società partecipate direttamente o indirettamente da questo Comune svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali per cui è doveroso il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie;
- che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., non sono state individuate partecipazioni da alienare;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti verificati con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.

P R O P O N E

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che non risulta necessario procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni del Comune di Sizzano;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 6) di prendere atto che la società MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA (*partecipata indiretta* tramite CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, *direttamente partecipata dal Comune*) non è oggetto del presente piano di razionalizzazione in quanto il Comune di Sizzano non ha il controllo sulla società di cui trattasi, come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P.;
- 7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Segreteria esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì 21.09.2017,

Il Responsabile del Servizio F.to Gilardone Roberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì 21.09.2017,

Il Responsabile del Servizio finanziario F.to Giromini Anna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dai sopra citati pareri,

Dopo breve esauriente discussione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

==== o O o ====

ALLEGATO A) DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 27.09.2017

COMUNE DI SIZZANO
(PROVINCIA DI NOVARA)

Piano di revisione straordinario delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato adottato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con atto deliberativo n. 10 del 16.04.2015.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Piemonte il 19 maggio 2015 (prot. 3294).

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio comunale il 26 aprile 2016 con deliberazione n. 12 e trasmessa alla Corte dei conti il 07.04.2016.

3. Il piano operativo di razionalizzazione del 2017 - metodologia

Al fine di giungere alla redazione del piano di razionalizzazione del 2017, si è provveduto a richiedere alle società partecipate in modo diretto i dati, cercando di comparare i dati richiesti dal MEF con quelli richiesti dalla Corte dei Conti sulla base della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio u.s. che fornisce le linee d'indirizzo generali per la redazione della revisione straordinaria e schede da allegare alla deliberazione.

Ove le società hanno dichiarato di detenere partecipazioni in altre società (quindi indirette per il Comune di Sizzano) si è provveduto a richiedere le stesse schede anche a queste società.

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta (MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a.), Il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE -.

Da un'analisi più approfondita della normativa, in fase di redazione della presente ricognizione, si è ritenuto di non comprendere nell'analisi dei requisiti le società partecipate indirettamente, in ossequio alle definizioni fornite dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P. e dalle disposizioni dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,3398%;

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a **cinque consorzi**:

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, (C.I.S.S.) con una quota del 2 %;
- 2) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI, con una quota del 0,32 %;
- 3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" con una quota del 0,17%;
- 3) CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, con una quota del 0,98%;
- 5) CONSORZIO "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA" con una quota del 0,74%.

La partecipazione a Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del Piano 2017.

L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società;

III – Revisione straordinaria**1.**

Denominazione	ACQUA NOVARA VCO SPA
Sede	VIA TRIGGIANI N.9-28100 NOVARA
Partita IVA o codice fiscale	02078000037
Ragione sociale	SOCIETA' PER AZIONI (costituita il 22/12/2006)
Capitale sociale	Capitale Sociale € 7.839.467,00 I.V.
Data inizio della società	22/12/2006
Percentuale di partecipazione diretta	0,3398%
Finalità della società	Gestione del servizio idrico integrato
Numero componenti Consiglio di Amministrazione	5
n. dipendenti	263
Oggetto sociale	Attività di gestione del Servizio Idrico Integrato. Codici ATECO: 50% 36.00.00 50% 37.00.00

Risultati di bilancio (ultimi 5 anni)

ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011
€ 3.653.414,00	€ 2.066.506,00	€ 1.739.715,00	€ 2.363.706,00	€ 857.066,00

Fatturato (ultimi 3 anni)

ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013
62.850927,00	57.843.771,00	55.964371,00

La società è di proprietà del comune per il 0,3398%.

Nel Piano 2015 era previsto quanto segue: “mantenere la partecipazione societaria.”

E' stata costituita allo scopo di gestire il Servizio Idrico Integrato.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. (partecipazione indiretta)

Tenuto conto che l'art. 2 comma 1 lettera g definisce:

“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”

Considerato che il Comune di Sizzano detiene la partecipazione indiretta in Medio Novarese Ambiente S.p.a. attraverso la partecipazione diretta nel CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, in cui però la partecipazione del Comune di Sizzano non si qualifica come “controllo” così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del T.U.S.P. “controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziaria e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

Art 2359 codice civile. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Non si procede con l'inclusione nella presente ricognizione, ai sensi delle norme menzionate, della società indirettamente partecipata

Rappresentazione grafica – partecipazioni dirette e indirette

ALLEGATO A) DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 27.09.2017

COMUNE DI SIZZANO
(PROVINCIA DI NOVARA)

Piano di revisione straordinario delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato adottato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con atto deliberativo n. 10 del 16.04.2015.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Piemonte il 19 maggio 2015 (prot. 3294).

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio comunale il 26 aprile 2016 con deliberazione n. 12 e trasmessa alla Corte dei conti il 07.04.2016.

3. Il piano operativo di razionalizzazione del 2017 - metodologia

Al fine di giungere alla redazione del piano di razionalizzazione del 2017, si è provveduto a richiedere alle società partecipate in modo diretto i dati, cercando di comparare i dati richiesti dal MEF con quelli richiesti dalla Corte dei Conti sulla base della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio u.s. che fornisce le linee d'indirizzo generali per la redazione della revisione straordinaria e schede da allegare alla deliberazione.

Ove le società hanno dichiarato di detenere partecipazioni in altre società (quindi indirette per il Comune di Sizzano) si è provveduto a richiedere le stesse schede anche a queste società.

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta (MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a.), Il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE -.

Da un'analisi più approfondita della normativa, in fase di redazione della presente ricognizione, si è ritenuto di non comprendere nell'analisi dei requisiti le società partecipate indirettamente, in ossequio alle definizioni fornite dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P. e dalle disposizione dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,3398%;

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a **cinque consorzi**:

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, (C.I.S.S.) con una quota del 2 %;
- 2) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI, con una quota del 0,32 %;
- 3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" con una quota del 0,17%;
- 3) CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, con una quota del 0,98%;
- 5) CONSORZIO "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA" con una quota del 0,74%.

La partecipazione a Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del Piano 2017.

L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società;

III – Revisione straordinaria**1.**

Denominazione	ACQUA NOVARA VCO SPA
Sede	VIA TRIGGIANI N.9-28100 NOVARA
Partita IVA o codice fiscale	02078000037
Ragione sociale	SOCIETA' PER AZIONI (costituita il 22/12/2006)
Capitale sociale	Capitale Sociale € 7.839.467,00 I.V.
Data inizio della società	22/12/2006
Percentuale di partecipazione diretta	0,3398%
Finalità della società	Gestione del servizio idrico integrato
Numero componenti Consiglio di Amministrazione	5
n. dipendenti	263
Oggetto sociale	Attività di gestione del Servizio Idrico Integrato. Codici ATECO: 50% 36.00.00 50% 37.00.00

Risultati di bilancio (ultimi 5 anni)

ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011
€ 3.653.414,00	€ 2.066.506,00	€ 1.739.715,00	€ 2.363.706,00	€ 857.066,00

Fatturato (ultimi 3 anni)

ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013
62.850927,00	57.843.771,00	55.964371,00

La società è di proprietà del comune per il 0,3398%.

Nel Piano 2015 era previsto quanto segue: “mantenere la partecipazione societaria.”

E' stata costituita allo scopo di gestire il Servizio Idrico Integrato.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. (partecipazione indiretta)

Tenuto conto che l'art. 2 comma 1 lettera g definisce:

“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”

Considerato che il Comune di Sizzano detiene la partecipazione indiretta in Medio Novarese Ambiente S.p.a. attraverso la partecipazione diretta nel CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, in cui però la partecipazione del Comune di Sizzano non si qualifica come “controllo” così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del T.U.S.P. “controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziaria e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

Art 2359 codice civile. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Non si procede con l'inclusione nella presente ricognizione, ai sensi delle norme menzionate, della società indirettamente partecipata

Rappresentazione grafica – partecipazioni dirette e indirette

